

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

CIRCOLARE ENTI ORD.ING.SA N.4/2026

Prot. n.3523 del 30/09/2026

CORRISPETTIVI DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA REVISIONE PREZZI E COMPENSO DEL DIRETTORE DEI LAVORI E ULTERIORI ATTIVITÀ RISPETTO A QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE NELL’AFFIDAMENTO DEI SIA

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota della Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, prot. n. 0006587 dell'8 aprile 2026, ha precisato che la contabilizzazione conseguente all'adeguamento dei prezzi rientra nelle ordinarie funzioni del Direttore dei Lavori e non costituisce, di per sé, attività supplementare autonomamente remunerabile solo quando l'incarico è svolto da personale interno della stazione appaltante. In tale ipotesi, l'attività è ricondotta al sistema degli **incentivi per funzioni tecniche** di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici e all'Allegato I.10.

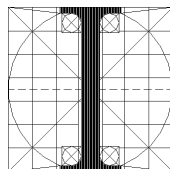
Diversamente, nel caso di Direzione dei Lavori affidata a professionisti esterni alla Stazione Appaltante, trovano applicazione l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.13 e dunque i corrispettivi professionali sono determinati secondo i parametri del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio dell'equo compenso.

In particolare, qualora la Stazione Appaltante richieda al professionista attività ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, tali prestazioni devono essere autonomamente considerate e remunerate in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.

Tra le attività suscettibili di revisione del corrispettivo afferiscono quelle relative alla Progettazione, alla Direzione dei lavori, alla Contabilità, alle attività progettuali intervenute in corso d'opera a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, alle attività legate ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo.

In buona sostanza il compenso per la direzione lavori e il collaudo aumenta proporzionalmente se la revisione dei prezzi incrementa l'importo complessivo dei lavori. Negare tale adeguamento contrasta con il sistema dei parametri ministeriali, poiché il professionista assume responsabilità su importi aggiornati, mentre le attività non previste nel contratto originario devono essere remunerate autonomamente in base al principio di corrispettività.

Nel merito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Circolare n. 417/XX Sess. /2026, allegata alla presente in uno al succitato parere del MIT, ha reso noto il chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di compensi professionali connessi alle attività di revisione e adeguamento dei prezzi



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

nell'ambito della Direzione dei Lavori.

Tanto premesso, si invitano i dirigenti e responsabili delle Stazioni committenti, funzionari e professionisti tecnici tutti, nelle varie qualifiche e requisiti posseduti, ad applicare e far applicare le menzionate disposizioni normative e regolamentari in uno alle indicazioni del MIT e dell'ANAC, atteso che l'osservazione delle norme sopra richiamate comporta il consapevole assolvimento di una diretta responsabilità.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confronto si coglie occasione per salutare distintamente.

Il Presidente
F.to Ing. Raffaele Tarateta

Allegati c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



*presso il
Ministero della Giustizia*

U-DC/26

Circ. CNI n. 417/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/
Consulte degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – richiesta riesame del parere n.3520 del 3/06/2025 del Servizio supporto giuridico del MIT – nota Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 6587 del 8/04/2026 – trasmissione - considerazioni

Caro Presidente,

con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dalla **Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n.0006587 del 8/04/2026**, in seguito alla nota inviata dal Consiglio Nazionale in data 4/08/2025, prot. CNI n.8670, di richiesta di ritiro e riesame, - alla luce del DM 17 giugno 2016 - del parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025, in materia di onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi.

Era accaduto che – a seguito della pubblicazione del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025 e dell'allarme che i suoi contenuti avevano suscitato tra gli operatori e i professionisti del settore – il Consiglio Nazionale si era prontamente attivato presso le Autorità ministeriali, sollecitando il ritiro del pronunciamento o un chiarimento interpretativo, dato che l'interpretazione ivi

sostenuta appariva in contrasto con le previsioni del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

La nota del Consiglio Nazionale datata 4 agosto 2025 terminava, quindi, con l'invito al Ministero "a **rettificare l'interpretazione resa dal Servizio Supporto Giuridico nel parere n.3520/2025**, attraverso il ritiro/ la riformulazione del parere in questione, fornendo un chiarimento conforme alla normativa vigente e ai decreti ministeriali in materia di compensi tecnici, ovvero ribadendo che **la revisione prezzi, comportando un aumento del consuntivo lordo dell'opera, legittima l'aggiornamento del compenso del Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 17 giugno 2016.**" (v. allegati).

Adesso – con la nota a firma del Direttore Generale datata 8 aprile 2026 (prot. CNI n.3692/2026) – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce e delimita l'ambito applicativo del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3 giugno 2025.

Il tutto attraverso una importante distinzione.

Da un lato, il Ministero conferma i contenuti del parere del Servizio Supporto Giuridico n.3520, affermando che – in base alla normativa vigente – la contabilizzazione conseguente all'adeguamento dei prezzi costituisce già parte integrante delle funzioni del direttore dei lavori e non va remunerata a parte, come attività supplementare.

Diverso è il discorso per quanto concerne l'ipotesi in cui "l'incarico di direttore dei lavori non sia svolto da personale della stazione appaltante, ma sia affidato a professionisti esterni."

In questa fattispecie – afferma la Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – deve applicarsi "la distinta disciplina di cui all'art.41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023), come modificato dal d.lgs. n.209/2024."¹. Di conseguenza, **i compensi professionali**

¹ Si riporta di seguito (per estratto) il testo vigente dell'**art.41 d.lgs. 31/03/2023 n.36**:

"1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

OMISSIS

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

debbono essere determinati applicando i parametri fissati dal Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, richiamato dall'Allegato I.13 al Codice.

Non solo.

La replica ministeriale richiama espressamente la legge 21 aprile 2023 n.49² e la necessità di rispettare il principio dell'equo compenso.

Ne deriva – prosegue il Ministero – che **“i corrispettivi non possono essere assoggettati a ribassi tali da compromettere l'equità del compenso determinato sulla base dei parametri ministeriali.”** (ivi).

Per giungere a tale conclusione la nota ministeriale valorizza anche il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 - menzionato dal Consiglio Nazionale nella propria richiesta di rettifica – secondo cui le prestazioni al di fuori dell'originaria convenzione devono costituire oggetto di autonoma considerazione e quindi portare all'erogazione di un corrispondente compenso.

Le conclusioni della nota prot. n.6587 del 8/04/2026 sono di grande rilievo, oltre che di sicuro impatto per tutti i liberi-professionisti che verranno in contatto con la Pubblica Amministrazione.

In essa si trova affermato, infatti, che dalla complessiva ricostruzione operata si desume **il principio** secondo cui, qualora la stazione appaltante richieda al professionista incaricato l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, tali prestazioni debbano essere autonomamente remunerate, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.”

La soluzione diverge, pertanto, a seconda che la direzione lavori venga svolta dagli Uffici tecnici della Stazione appaltante, piuttosto che da professionisti esterni.

Nel merito, il Consiglio Nazionale si era già espresso sulla questione, tramite la **circolare CNI 18/11/2022 n.973³** (*“Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre*

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.”.

² “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

³ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

2022 - Modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – corrispettivi professionali dovuti a seguito dell'aggiornamento prezzi").

Al fine di una maggiore e completa chiarezza, si precisa che le prestazioni ulteriori possono essere legittimamente richieste in corso di esecuzione del contratto, nei limiti in cui derivino da aggiornamenti del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che intervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattualmente pattuiti. In questi casi, esse devono essere considerate *attività aggiuntive* e, come tali, devono essere adeguatamente remunerate, in misura proporzionata alle ulteriori attività effettivamente svolte.

In particolare, rientrano tra le attività suscettibili di revisione del corrispettivo quelle relative a:

- progettazione (computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, eventuali analisi prezzi, quadro dell'opera e schema di contratto);
- direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione;
- contabilità dei lavori, sia a misura sia a corpo, inclusi gli incrementi derivanti dalle variazioni dei prezzi unitari;
- attività progettuali intervenute in corso d'opera a seguito degli aggiornamenti dei prezzi;
- attività legate ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nello specifico della Direzione dei lavori, nelle attività connesse all'adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall'applicazione dell'aliquota Qcl07 "Variante della quantità del progetto in corso d'opera", considerando l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi.

Per tutte le attività riferibili alla esecuzione dei lavori, identificate con le aliquote Qcl, il corrispettivo dovuto andrà calcolato sul consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi dovuti all'adeguamento dei prezzi.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e condivisione per tale fondamentale presa di posizione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sarà sicuramente di beneficio per tutti i professionisti, le imprese e gli operatori del settore dei contratti pubblici.

Ad avviso del CNI il principio affermato nella nota ministeriale possiede una valenza che va al di là dello specifico segmento di attività oggetto del chiarimento (l'incidenza dell'attività di revisione dei prezzi sul compenso del direttore dei lavori), per abbracciare tutte le ipotesi in cui si trovano di fronte prestazioni tecniche afferenti al sistema degli appalti pubblici e Pubbliche Amministrazioni tenute a versare l'onorario al professionista incaricato.

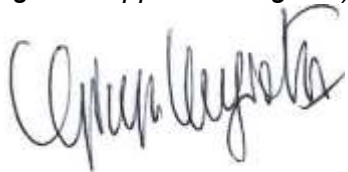
Il pronunciamento in questione ha contribuito a sciogliere una delicata incertezza interpretativa, nella direzione dell'accoglimento delle rivendicazioni dei professionisti per il riconoscimento economico del lavoro prestato.

Il chiaro richiamo alla legge sull'equo compenso e al principio di corrispettività delle prestazioni, ivi contenuto, - dopo anni di battaglie sul tema - induce a guardare con maggiore ottimismo al futuro e a proseguire nell'azione di difesa della Professione, a tutti i livelli.

Si invitano, in conclusione, i destinatari della presente circolare a favorirne la più ampia diffusione all'interno del proprio ambito territoriale.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta CNI al MIT datata 4/08/2025;
- 2) Risposta della Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, prot. n.0006587 del 8/04/2026.

MC1404Circ



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-SC/25/

**Al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

On. Matteo Salvini
segreteria.ministro@mit.gov.it

**Alla Direzione generale per gli affari
legali, societari e i contratti pubblici**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dgleg@mit.gov.it

Al Servizio di Supporto Giuridico

c/o MIT – Itaca
assistenzasupportogiuridico@itaca.org

E p.c.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione -
ANAC

c.a. del Presidente
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016

Con la presente si intende sottoporre all'attenzione del Ministero in indirizzo la necessità di un riesame interpretativo in merito alla questione della revisione prezzi e della sua incidenza sul compenso del Direttore dei Lavori, oggetto del recente parere ministeriale in oggetto, formulato in termini tali da escludere che tale attività comporti un adeguamento della parcella del professionista, ritenendola assorbita nei compiti ordinari della direzione lavori.

Tale conclusione, per quanto formulata in forma sintetica e del tutto stringata¹, appare giuridicamente non condivisibile e difficilmente conciliabile con la disciplina vigente in materia di compensi professionali per servizi tecnici. In particolare, si richiama l'art. 24, comma 8, del previgente D.lgs. n.50/2016, nonché il **Decreto Ministeriale 17 giugno 2016**, adottato in attuazione di tale disposizione, il quale - al punto 2.2 delle Tabelle parametriche - chiarisce che il **parametro "V"** – base per la determinazione del compenso professionale per le

¹ Questo il testo del **Parere Servizio Supporto Giuridico n.3520 del 3/06/2025** del MIT: "Le attività di revisione/ adeguamento/ compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell'appaltatore rientrano tra le funzioni del DL, senza necessità di compensi aggiuntivi.". Il documento è rinvenibile al seguente *link*: <https://www.serviziopubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3520>.

prestazioni di direzione lavori – è **determinato sulla base del consuntivo lordo dell'opera**, nelle fasi esecutive e di collaudo.

Tale disposizione ha valore cogente e non lascia margine a letture restrittive: qualora intervenga un incremento dell'importo dell'opera a seguito di revisione prezzi, questo si traduce automaticamente in un incremento del parametro "V", e quindi del corrispettivo dovuto al direttore dei lavori.

In tal senso si è espressa in modo unanime e costante anche la prassi tecnico-professionale, nonché lo scrivente Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ha argomentato² che la revisione prezzi incide sul valore dell'opera rilevante ai fini del calcolo del compenso secondo le tabelle ministeriali.

Di particolare rilevanza sul punto anche il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022³**, laddove si afferma recisamente – sulla scia di quanto sin qui sostenuto – che **"qualsiasi**

² "In linea generale, il CNI ritiene che la revisione prezzi (che viene eseguita in fase di Direzione dei lavori) debba comportare non solo un incremento delle risorse destinate all'impresa ma, parimenti, anche un incremento del compenso spettante al direttore dei lavori. In aggiunta a quanto riportato nella circolare n.973/2022, è possibile evidenziare quanto segue. Se la revisione prezzi determina un incremento dell'importo dei lavori, di conseguenza andranno anche ricalcolate – in parallelo - le seguenti aliquote della parcella:

- QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, DPR n.207/2010): il Direttore Lavori, a seguito della revisione, sarà chiamato a dirigere opere per un importo incrementato rispetto all'originario contratto. Su tali nuovi importi lo stesso professionista sarà chiamato a risponderne in caso di inadempienze o sinistri; non si comprende pertanto per quale motivo si debba escludere una rimodulazione del corrispettivo professionale ai nuovi importi dei lavori, se su tali nuovi importi sussistono le incombenze e le responsabilità del Direttore dei lavori.
- QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, DPR n.207/2010) -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005): per le stesse motivazioni del punto precedente.
- QcI.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente.
- QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente, che ricadono anche in capo ai direttori operativi.
- QcI.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente, che ricadono anche in capo agli ispettori di cantiere.
- QcI.09a: Contabilità dei lavori a misura (art.185, DPR n.207/2010) ovvero, a secondo del caso, QcI.10a: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente.

La menzionata circolare CNI del 2022, inoltre, già aveva chiarito che le prestazioni di rideterminazione di tutte le analisi dei prezzi e revisione dei singoli prezzi, - attività che peraltro potrebbe intervenire anche ripetutamente nel corso di esecuzione di un'opera con la pubblicazione di listini infrannuali - vanno compensate con l'aliquota QcI.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, DPR n.207/2010), da applicarsi all'importo delle somme aggiuntive da riconoscere all'impresa appaltatrice dei lavori. Parimenti andranno ridefinite le prestazioni delle altre professionalità coinvolte nell'esecuzione dell'opera; ovvero:

- il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, con la rivalutazione della aliquota QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. n.207/2010);
- il Direttore Lavori che collauda le opere in caso di regolare esecuzione, con la aliquota QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. n.207/2010);
- il collaudatore terzo, qualora sussista la fattispecie, con l'aliquota QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. n.207/2010);
- similmente le altre prestazioni che intervengono nel corso dell'esecuzione dell'opera." (così il **parere CNI 28/03/2025**, pubblicato nella Banca Dati Internet presente sul sito istituzionale).

³ Ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021. Il documento in questione è allegato alla **circolare CNI 18/11/2022 n.973**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale” e che “La circostanza che, nell'appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso e invariabile **non esclude**, quindi, **che le prestazioni introdotte in variazione dell'originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo.**” (ivi).

Attribuire invece alla revisione prezzi un carattere di prestazione non remunerabile, o ritenere che essa non debba comportare alcuna modifica del corrispettivo del Direttore dei Lavori, equivarrebbe a disapplicare il DM 17 giugno 2016 e introdurre un'interpretazione *contra legem* delle regole di determinazione del compenso professionale.

Inoltre, ad avviso del CNI, tale impostazione contrasta apertamente con i **principi generali di proporzionalità, equo compenso e adeguatezza della retribuzione** per prestazioni tecniche, ormai consolidati nell'ordinamento.

Si evidenzia, viepiù, come la revisione prezzi costituisca un'attività tecnica di natura istruttoria e valutativa *complessa*, che implica responsabilità e adempimenti ulteriori per il Direttore dei Lavori, che vanno ben oltre la semplice sorveglianza sull'esecuzione dell'appalto, e che non possono essere assimilati ad attività meramente accessorie e marginali.

A ulteriore supporto delle considerazioni critiche già espresse, si rileva come la posizione in esame risulti difficilmente compatibile con il sistema dei parametri ministeriali previsti dal DM 17 giugno 2016, oltre che con la disciplina vigente in materia di equo compenso, sia sotto il profilo generale, che nella sua articolazione specifica per gli appalti pubblici.

La **legge 21 aprile 2023 n.49**, come noto, definisce l'equo compenso come la corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e conforme ai parametri ministeriali per i professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali, rendendo espressamente nulle, ex art.3 della medesima legge, le clausole che impongano prestazioni aggiuntive non remunerate.

In ambito pubblicistico, il **Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023)** - come recentemente integrato dal D.lgs. n.209/2024 (cd. “correttivo”) - ha recepito il principio dell'equo compenso tra i principi fondanti dell'ordinamento dei contratti pubblici, sancendone la cogenza all'**art.8, comma 2⁴**, il quale dispone che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente, salvo casi eccezionali espressamente motivati, e che l'Amministrazione è tenuta ad assicurare l'equo compenso secondo le modalità definite dallo stesso Codice.

In particolare, l'art.41 del Codice, in combinato disposto con l'**Allegato I.13**, impone alle stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi dovuti per le prestazioni professionali mediante **applicazione rigorosa dei parametri stabiliti dal DM 17 giugno 2016**, con riferimento al valore dell'opera effettivamente realizzata e comprensiva di eventuali aggiornamenti economici, quale appunto la revisione prezzi.

Si deve inoltre richiamare, a fini ermeneutici, la **Relazione illustrativa al Codice**, redatta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, nella quale si sottolinea che la nuova disciplina costituisce un netto superamento del pregresso orientamento secondo cui l'assenza di corrispettivo fosse talora ammissibile nei rapporti tra professionisti e PA: “*La legge-delega ora impone il superamento di questo orientamento, perché prevede che il compenso deve esserci (e, in base alla citata disposizione del 2017 e, più in generale, dell'art. 2223 c.c., dovrà essere equo). Da qui la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo*”, con espresso riferimento proprio all'art.8 del nuovo Codice. È pertanto evidente che qualsiasi interpretazione che neghi l'effetto remunerativo di una prestazione professionale riconosciuta e valutata dall'ordinamento (quale è l'attività connessa alla revisione prezzi) risulta in patente violazione

⁴ “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.”.

dei principi di legge e delle garanzie normative poste a presidio della qualità e della dignità della prestazione professionale.

Alla luce di quanto sopra, si invita codesto Ministero a **rettificare l'interpretazione resa dal Servizio Supporto Giuridico nel parere n.3520/2025**, attraverso il ritiro/ la riformulazione del parere in questione, fornendo un chiarimento conforme alla normativa vigente e ai decreti ministeriali in materia di compensi tecnici, ovvero ribadendo che **la revisione prezzi, comportando un aumento del consuntivo lordo dell'opera, legittima l'aggiornamento del compenso del Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 17 giugno 2016.**

Occorre - in aggiunta - evidenziare come costituisca motivo di analoga preoccupazione e forte perplessità anche la disciplina positiva dettata per il direttore dei lavori dalla revisione prezzi straordinaria introdotta ad opera dell'**art.26⁵ del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50** (*"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina."*), - *cd Decreto Aiuti* - come convertito dalla legge 15 luglio 2022 n.91 e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024 n.207 (Legge di bilancio 2025)⁶.

Tale concreta regolamentazione – lungi dal limitarsi alla mera sostituzione dei prezzi regionali con quelli aggiornati - come confermato, da ultimo, da analogo parere dello stesso Servizio Supporto Giuridico del MIT (il parere n.1780 del 8/02/2023⁷), comporta in capo al direttore dei lavori anche l'onere di nuove preventivazioni e nuove analisi dei prezzi, per le voci di contratto non desunte da prezzario regionale.

Impone per di più al medesimo soggetto la replicazione di tale attività col trascorrere degli stati d'avanzamento, in particolare per opere di lunga durata, generando carichi di lavoro ben superiori a quelli della contabilità ordinaria e che sono tipiche delle fasi progettuali, ricomprese dal DM 17 giugno 2016 nelle aliquote QbII.05 dell'ex progetto definitivo e QbIII.03 del progetto esecutivo.

Tale complesso di adempimenti grava il direttore dei lavori di ulteriori funzioni e conseguenti pesanti responsabilità, senza che sia stato in alcun modo contemplato un corrispondente adeguamento dell'onorario, piuttosto che una più calibrata distribuzione degli adempimenti in questione.

Per questa ragione, si sollecita – in questa occasione – anche una rimeditazione della disciplina *de quo*, volta alla valorizzazione del ruolo e dei delicati compiti della direzione lavori, volta alla verifica della correttezza delle lavorazioni sotto il profilo tecnico e, allo stesso tempo, presidio del corretto utilizzo delle risorse a disposizione.

⁵ *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*.

⁶ Il *cd Decreto Aiuti*, come noto, ha introdotto disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

⁷ Il **parere n.1780 del 8/02/2023 del Servizio Supporto Giuridico del MIT** (*"Quesito n. 2 - applicabilità dell'art.26 del d.l. 50/2022 prezzi fuori tariffa"*) afferma che: "In considerazione della ratio della norma in questione, volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori, si ritiene che l'aggiornamento dei prezzi previsto dall'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e s.m.i. debba riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto. Pertanto, nel caso in cui il prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022 non dovesse contenere alcune voci di elenco prezzi previste in contratto, queste dovranno essere riformulate aggiornando puntualmente le relative analisi prezzi."

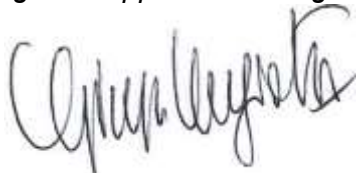
Si coglie l'occasione per evidenziare come la delicatezza dei temi trattati e le – talvolta – gravi ripercussioni che una data interpretazione fornita dal Supporto Giuridico del MIT sia potenzialmente in grado di arrecare all'attività dei professionisti e delle imprese che operano nel settore dei Contratti pubblici, arrivando - come risulta stia accadendo nella fattispecie⁸ - a mettere in discussione anni di procedure consolidate e di soluzioni condivise - sconsiglia l'adozione di pareri così concisi e lapidari come quello classificato n.3520/2025, fondati su affermazioni indimostrate e privi di qualsivoglia motivazione (a sostegno della tesi sostenuta) a corredo⁹.

Si invita pertanto l'Amministrazione in indirizzo a valutare – perlomeno nel momento in cui vengono sollevate le questioni di maggiore rilevanza e di più ampio respiro – **l'apertura e la predisposizione di una forma di consultazione/ inchiesta pubblica**¹⁰, antecedente al rilascio del parere da parte del Servizio Supporto Giuridico, in modo tale da raccogliere le osservazioni ed i contributi degli stakeholders e del mondo professionale, così da giungere ad una istruttoria il più possibile completa e arricchita dei diversi punti di vista, il tutto in uno spirito di leale collaborazione istituzionale tra Autorità ministeriale, Professioni ed operatori del settore dei contratti pubblici.

Il Consiglio Nazionale ribadisce sin d'ora la propria disponibilità a partecipare e portare un contributo di esperienza e competenza professionale in ogni sede di confronto, come già testimoniato nella partecipazione, tramite un proprio rappresentante, all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, ex art.10 legge n.49/2023.

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe Maria Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. Angelo Domenico Perrini)



SC2807MIT

⁸ Laddove viene segnalato che molte stazioni appaltanti stanno attrezzandosi per non riconoscere nulla o comunque per decurtare l'eventuale maggiorazione sin qui riconosciuta sui compensi del direttore dei lavori, in fase di revisione o adeguamento dei prezzi.

⁹ Ognuno vede come affermazioni del tipo: “Le attività di revisione/ adeguamento/ compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell'appaltatore rientrano tra le funzioni del DL, senza necessità di compensi aggiuntivi.” risultino palesemente delle asserzioni e dei postulati, carenti oltretutto dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (ex art.3, primo comma, legge n.241/1990).

¹⁰ Sulla falsariga della felice esperienza presente – pur su presupposti e ambiti assai diversi - in materia ambientale. Si v. gli articoli 24 e 24-bis del d.lgs. 3/04/2006 n.152 (“Norme in materia ambientale”).

From: "Per conto di: dg.leg-div2@pec.mit.gov.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Sent: 08/04/2026 13:40:59
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0006587 del 08/04/2026 - Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/04/2026 alle ore 15:40:59 (+0200) il messaggio "Prot. n. 0006587 del 08/04/2026 - Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025. " è stato inviato da "dg.leg-div2@pec.mit.gov.it" indirizzato a:

segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F7BA870B.00EC6EBD.6D532912.D7C50CD3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 08/04/2026 at 15:40:59 (+0200) the message "Prot. n. 0006587 del 08/04/2026 - Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025. " was sent by "dg.leg-div2@pec.mit.gov.it" and addressed to:

segreteria@ingpec.eu

The original message is attached.

Message ID: F7BA870B.00EC6EBD.6D532912.D7C50CD3.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Attachments:

From: dg.leg-div2@pec.mit.gov.it
Sent: 08/04/2026 13:40:59
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: Prot. n. 0006587 del 08/04/2026 - Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025.

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0006587 del 08/04/2026. Il protocollo ha il seguente oggetto: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025. In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: nota riscontro Richiesta CNI revisione parere 3520_signed.pdf

Attachments:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici

Div 2 - Regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre, 5

00187 Roma

segreteria@ingpec.eu

OGGETTO: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016. Rif. nota CNI prot. 8670U del 04.08.2025.

In merito alla tematica trattata nel parere del Servizio Supporto Giuridico n. 3520, cui fa riferimento codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché alle considerazioni formulate nella citata nota, si rappresenta quanto segue.

Il parere richiamato affronta la questione dell'incidenza dell'attività di revisione dei prezzi sul compenso del direttore dei lavori, con riferimento alle attività espletate dal personale della stazione appaltante ai sensi della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche dettata dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.10 al medesimo Codice.

Appare utile richiamare brevemente il contenuto della suddetta disciplina.

Ai sensi del citato art. 45 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, iscritti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle medesime amministrazioni, alla remunerazione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, tassativamente elencate nell'Allegato I.10 al Codice.

L'elenco delle attività riportate nel predetto Allegato I.10 deve considerarsi tassativo, in quanto gli incentivi costituiscono un'eccezione al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Gli incentivi per le funzioni tecniche, la cui ripartizione è disciplinata mediante un atto a valenza generale della stazione appaltante, che ne definisce i criteri, sono corrisposti dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il Responsabile unico del progetto (RUP), che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

Le attività del direttore dei lavori incentivabili ai sensi dell'Allegato I.10 sono individuate nel dettaglio dall'art. 1 dell'Allegato II.14, ai sensi del quale il direttore dei lavori è responsabile del rilascio degli stati di avanzamento lavori (SAL), del controllo della spesa e della registrazione delle lavorazioni eseguite, in conformità al principio della progressione contabile costante. Pertanto, la contabilizzazione conseguente all'adeguamento dei prezzi, costituendo parte integrante delle ordinarie funzioni del direttore dei lavori, risulta già remunerata mediante l'incentivo riconosciuto e non può configurarsi come attività supplementare.

Alla disciplina sopra richiamata si conforma il parere del Servizio Supporto Giuridico n. 3520, la cui correttezza si ritiene, pertanto, di confermare.

Diversa è, invece, la fattispecie nella quale l'incarico di direttore dei lavori non sia svolto da personale della stazione appaltante, ma sia affidato a professionisti esterni. In tale ipotesi trova applicazione la distinta disciplina di cui all'art. 41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), come modificato dal d.lgs. n.



MIT

dg.leg-div2@pec.mit.gov.it
div2dgleg@mit.gov.it

209/2024, e, in particolare, per quanto concerne il calcolo dei compensi, quella recata dai commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del medesimo articolo – richiamati dall’art. 8, comma 2, del citato decreto – nonché dall’Allegato I.13 al Codice. In base a tale disciplina, i compensi professionali devono essere determinati applicando i parametri definiti dal Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, le cui tabelle sono richiamate dal predetto Allegato I.13 al Codice.

La legge n. 49/2023 in materia di equo compenso stabilisce, inoltre, che il compenso spettante al professionista debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ne consegue che i corrispettivi non possono essere assoggettati a ribassi tali da compromettere l’equità del compenso determinato sulla base dei parametri ministeriali.

Dalle disposizioni sopra richiamate, nonché dal Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2022, citato nella nota in oggetto – nel quale si afferma che *“qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale”* e che *“La circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso e invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo”* - si desume il principio secondo cui, qualora la stazione appaltante richieda al professionista incaricato l’espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, tali prestazioni debbano essere autonomamente remunerate, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.

Si ritiene, pertanto, di aver fornito il chiarimento richiesto, utile a dirimere la rilevata incertezza interpretativa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.

II DIRETTORE GENERALE
(Avv. Attilio Pietro Spizzirri)

Attilio Pietro
Spizzirri
08.04.2025
14:39:40
GMT+02:00

FB/mgg/fa
Rif. int. 12912/2025



MIT

dg.leg-div2@pec.mit.gov.it
div2dgleg@mit.gov.it